

2. L'istruzione tecnica nella legge Casati (1859)¹

TITOLO IV DELL'ISTRUZIONE TECNICA

CAPO I

Del fine, dei gradi, e dell'oggetto dell'Istruzione tecnica

Art. 272.

L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Art. 273.

Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di tre anni.

Art. 274.

Gli insegnamenti del primo grado sono:

1. La lingua italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);
2. La lingua francese;
3. L'aritmetica e contabilità;
4. Gli elementi di algebra e di geometria;
5. Il disegno e la calligrafia;
6. La geografia e la storia;
7. Elementi di storia naturale e di fisico-chimica;
8. Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 275.

Gli insegnamenti del secondo grado sono:

1. La letteratura italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);
2. Storia e geografia;
3. Le lingue inglese e tedesca;
4. Istruzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
5. Economia pubblica;
6. La materia commerciale;
7. Aritmetica sociale;
8. La chimica;
9. La fisica e la meccanica elementare;
10. Algebra, geometria piana e solida e trigonometria rettilinea;
11. Disegno ed elementi di geometria descrittiva;
12. Agronomia, e storia naturale.

Art. 276.

Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quelli delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 277.

L'ordine e le proporzioni con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 278.

¹ Legge del 13/11/1859 n. 3725. *Nuovo Codice della Istruzione Pubblica*, Saluzzo, Tip. Fratelli Lobetti – Bodoni, 1870, pp. 78-87.

Per ciò che tocca l'insegnamento religioso si osserveranno per ogni riguardo, le norme prescritte agli art. 193 e 222 in ordine agli stabilimenti di istruzione secondaria.

CAPO II

Degli stabilimenti tecnici.

Art. 279.

L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di Scuole Tecniche, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel capo-luogo di ciascuna Provincia.

Art. 280.

Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno istituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281.

Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i Municipi che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

Art. 282.

Nel caso in cui il Municipio del capo-luogo della Provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i Comuni più considerevoli della Provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti di istruzione primaria, si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della Provincia.

Art. 283.

L'istruzione del secondo, grado verrà data in stabilimenti particolari che sotto il nome di Istituti Tecnici potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale.

Ognuno di questi ultimi sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali, si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gli insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle Provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Art. 284.

Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle Provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai Professori. I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai Comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 285.

Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si son seguite per classificazione degli stabilimenti, di istruzione secondaria classica.

Art. 286.

Queste scuole e questi istituti dovranno mantenersi dai ginnasi e dai licei.

In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituiti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella de' precitati istituti d'istruzione secondaria.

CAPO III

Dei Professori e degli incaricati dell'insegnamento

Art. 287.

La parte principale dell'insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro Professori, due de' quali possono essere titolari.

Art. 288.

Il numero dei Professori titolari e reggenti cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 289.

Gl'insegnamenti che non saranno commessi a Professori titolari o Reggenti, verranno affidati ad Istitutori od incaricati.

Art. 290.

I Professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei Professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dal Provveditore della Provincia.

Le nomine dei Professori titolari per gli istituti tecnici si faranno parimenti previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei.

Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta egualmente dal Provveditore della Provincia.

La nomina dei Professori reggenti e degli incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

Art. 291.

Gli stipendi dei Professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai Professori dei ginnasi e dei licei.

Le indennità da assegnarsi eventualmente agli incaricati degli insegnamenti, di cui all'art. 289, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare.

Art. 292.

Tutte le disposizioni del titolo III di questa legge relative ai Professori, che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai ginnasi ed ai licei, sono applicabili a quelli delle scuole e degli istituti tecnici.

Art. 293.

L'insegnamento delle scuole tecniche potrà in via eccezionale per alcuna parte, previa approvazione del Ministro, essere affidato dai municipi, mediante indennità, ai Professori dei ginnasi, dei licei e degli istituti tecnici.

Nello stesso modo il Ministro potrà affidare ai Professori delle Facoltà universitarie, dei licei, de' ginnasi, e delle scuole tecniche alcune parti dell'insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 294.

Il regolamento per la esecuzione di questo titolo determinerà le condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degli istituti tecnici, come altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i candidati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è prescritto.

CAPO IV

Degli Alunni e degli Uditori

Art. 295.

Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare.

Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche.

Art. 296.

Non pertanto gli adolescenti e gli adulti, che chiederanno la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi ammessi, osservando le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di uditori.

Art. 297.

Le norme da seguirsi nei diversi esami di ammissione, di promozione, e di licenza; le condizioni di ammissione per gli uditori, l'ordine delle esercitazioni e la disciplina da osservarsi, tanto nelle scuole quanto negli istituti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art. 298.

L'istruzione tecnica inferiore è gratuita.

Negli istituti tecnici si pagheranno le tasse d'iscrizione e d'esami stabilite dalla Tabella II.

In un regolamento particolare per tutti i servizi pubblici saranno determinati gli impieghi al concorso dei quali le licenze delle scuole e degli istituti tecnici potranno aprir l'adito.

Art. 299.

Per le pene disciplinari e per la loro applicazione si osserverà quanto è prescritto in ordine ai ginnasi ed ai licei.

CAPO V

Dell'Ispezione degli Stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata

Art. 300.

L'ispezione sugli studi tecnici dei due gradi è esercitata subordinatamente al Ministro ed all'Ispettore generale di dette scuole dal Provveditore della Provincia.

L'ispezione degli istituti tecnici è esercitata direttamente dall'Ispettore generale predetto.

Art. 301.

La loro direzione immediata per gli studi, e per la disciplina, è affidata per ogni scuola ad un Direttore, per ogni istituto ad un Preside, scelti e nominati, secondo quanto è prescritto in ordine ai Direttori ed ai Presidi degli analoghi stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 302.

Le attribuzioni di questi ufficiali relativamente agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabilimenti, formeranno l'oggetto di apposite disposizioni regolamentari.

Art. 303.

Le funzioni di Direttore e di Preside non saranno incompatibili con quelle dell'insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purché essi vi abbiano la qualità di Professori titolari, o concorrano in loro i requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualità di Professori reggenti.

I loro stipendi saranno in ogni caso regolati secondo le norme stabilite in ordine ai Direttori dei ginnasi ed ai Presidi dei licei.

CAPO VI

Disposizioni particolari

Art. 304.

Sarà in facoltà dei Comuni non compresi nelle categorie quelli in cui vogliono successivamente essere stabilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l'insegnamento tecnico del primo grado.

Essi però non potranno usare di questa facoltà se non in quanto avranno soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie.

Art. 305.

Potranno parimente i Comuni od i consorzi comunali in generale aprire a proprie spese scuole in cui sian dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado, ma non potranno usare di questa facoltà ove, non abbiano adempiuto gli obblighi che loro incombessero d'instituire le scuole tecniche od il Ginnasio.

Art. 306.

Gli stabilimenti di cui nei due articoli precedenti saranno sottoposti, riservato l'ordine delle Autorità da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli analoghi stabilimenti comunali di istruzione secondaria.

CAPO VII

Disposizioni generali e transitorie

Art. 307.

Per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tecnici concerne:

- le cause per cui le persone che vi sono addette all'insegnamento, alla direzione, o ad altri impieghi, incorrono nella sospensione o nella perdita del loro ufficio;
 - l'istituzione delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico ed i giorni di vacanza;
 - gli istituti e gli stabilimenti cui agli articoli 244, 245, nei quali si dà in tutto od in parte l'istruzione tecnica;
 - l'insegnamento privato e le guarentigie che vi si riferiscono;
- si osserverà quanto è prescritto in proposito nel titolo III di questa legge.

Art. 308.

Le eccezioni che per l'indole propria della istruzione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate con Regio Decreto.

Art. 309.

Il R. Istituto tecnico di Torino sarà convertito in scuola di applicazione per gli Ingegneri come all'art. 53, presso la quale rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimensori istituita col R. Decreto 8 ottobre 1857.

Art. 310.

In Milano a spese dello Stato verrà eretto un R. Istituto tecnico superiore cui sarà unita una scuola d'applicazione per gli Ingegneri civili la cui indole e composizione sarà determinata con apposito R. Decreto.

A questo istituto verrà pure annessa una scuola per i misuratori analoga a quella di Torino. Simili scuole pei misuratori verranno con speciali decreti istituite in altre città dello Stato.

Art. 311.

I Professori degli istituti tecnici superiori anzidetti avranno titolo, grado e stipendio di Professori universitari.

Art. 312.

Le Provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degli istituti in cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le Città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei Professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge.

Art. 313.

Le scuole tecniche si apriranno nel quinquennio che comincerà a decorrere dalla promulgazione di questa legge. Non pertanto la nomina dei Professori titolari che in coerenza dell'art. 287 possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si farà se non se tre anni dopo l'apertura della medesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di Professori reggenti.

Art. 314.

Continueranno ad essere impiegati regii con tutti i diritti annessi alla loro qualità gl'insegnanti, che or sono a carico dello Stato, e si trovano addetti alle scuole, che corrispondono a quelle istituite colla presente legge sotto il nome di scuole tecniche ed istituti tecnici.

Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'art. 268.